Numero della Proposta

217

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. Marzo 1862.
dal Ministro dell' Istruzione Pubb.ca

OGGETTO

Riduzione di tasse scolastiche nelle Università e negli Istituti

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Gallenga
» 2° Ugoni
» 3° Salvoni
» 4° Berardi E.
» 5° Viora
» 6° Macchi
» 7° Castagnola
» 8° Piroli
» 9° Bottero

Relatore Bottero

Adottata nella tornata del 18. Luglio **1862**.

Progetto di Legge.

Articolo 1.

Fino a che non siasi provvisto all'ordinamento generale ed uniforme dell'insegnamento superiore, le tasse in tutte le Università governative saranno le seguenti.

1° Diritto annuo d'iscrizione pagabile in due rate:

A) per le Facoltà di lettere, di filosofia e di scienze fisiche e naturali .... L. 100 "

B) per le altre facoltà .... " 150 "

2° Diritto d'esame di laurea:

A) per le Facoltà di lettere, di filosofia e di scienze fisiche e naturali ...... " 100 "

B) per le altre facoltà .... " 200 "

Il prodotto delle tasse sopradette sarà versato direttamente alle casse dello Stato.

Quelli fra gli studenti che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti invece dei corsi ordinarii delle Università avranno diritto in più d'anno, sulla presentazione dei certificati di quegl'

insegnanti

insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso d'una quota della tassa d'iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito.

Il pagamento fatto in una Università governativa sarà valevole anche quando lo studente si trasferisca in un'altra simile Università.

Articolo 2°

Gl'insegnanti che godevano diritti eventuali o per propine d'esami o per tasse d'iscrizioni, dei quali restino privati per effetto della presente legge, ne saranno compensati mediante un maggiore assegnamento personale computato sulla base d'una media istituita nell'ultimo triennio, purchè, cumulando lo stipendio e l'assegnamento, non si ecceda la somma ~~di L. 8000 nelle Università di Torino e di Pavia e~~ di L. 6000 ~~nelle altre Università~~.

Eguale trattamento è assicurato a quanti altri addetti per ragion d'ufficio alle Università fossero privati in forza della presente legge di

alcuni

alcuni dei diritti eventuali sopradetti.

Nello stabilire il cumulo sovraindicato non saranno computati nello stipendio degl'insegnanti gli assegnamenti speciali, di cui possono godere come direttori di stabilimenti scientifici.

Articolo 3.°

Un regolamento da approvarsi con Decreto Reale e da pubblicarsi unitamente alla presente Legge di cui farà parte integrante, stabilirà l'uniforme ordinamento degli studi e sistema d'esami in tutte le Università governative.

Il predetto Regolamento sarà compilato, sentito il parere di tutte le facoltà, da una Commissione presieduta dal Ministro di Pubblica Istruzione e composta di sedici membri, di cui otto di nomina regia, quattro eletti dal Senato del Regno e quattro dalla Camera dei Deputati. Dovrà essere sottoposto alla sanzione del Parlamento nella sessione dell'anno 1866.

Articolo 4.°

N. 117-A. [illegible]

Articolo 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle della presente legge e del Regolamento alla medesima unito.

SESSIONE 1861 — N° 217-B

CAMERA DEI DEPUTATI

NUOVE MODIFICAZIONI

PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

AL PROGETTO DI LEGGE

relativo alla

Riduzione di tasse scolastiche nelle Università e negli istituti universitari.

Tornata del 10 luglio 1862.

Art. 1.

Fino a che non siasi provv~~eto~~ all'ordinamento generale ed uniforme dell'insegnamento superiore, le tasse in tutte le Università governative saranno ~~le seguenti~~ :

~~1° Diritto annuo d'iscrizione per tutte le facoltà, pagabile in due rate . . . . L. 100~~

~~2° Diritto d'esame di laurea per tutte le facoltà . . L. 100~~

I regolate a norma della Tabella annessa alla presente legge.
La somma sarà ripartita in annua rata di iscrizione a tenore del Regolamento.

Il prodotto delle tasse sopraddette sarà versato direttamente nelle casse dello Stato.

Quelli fra gli studenti che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti invece dei corsi ordinari delle Università avranno diritto in fin d'anno, sulla presentazione dei certificati di quegl'insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso d'una quota della tassa d'iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito.

Il pagamento fatto in una Università governativa sarà valevole anche quando lo studente si trasferisca in un'altra simile Università.

~~Art. 2.~~

~~I professori ordinari e straordinari che godevano diritti eventuali o per propine d'esami o per tasse d'iscrizioni, dei quali restino privati per effetto della presente legge, ne sa-~~

Art: 2.

A datare dal 1° Gennajo 1863 gli stipendi dei Professori ordinari nelle università governative saranno stabiliti come in appresso:

(a) Ai Professori di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, che contano 10 o più anni di servizio, L. 6,000; agli altri L. 5,000;

(b) Ai professori di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena, L. 3,600 se contano 10 o più anni di servizio; agli altri L. 3,000.

Tali stipendi si accresceranno di un decimo ad ogni quinquennio di effettivo servizio nell'insegnamento, computando il ~~servizio~~ quinquennio a cominciare dal 1° Gennajo 1863.

In ogni caso gli aumenti non potranno eccedere la

somma di L. 6,000.

Coloro però che a detta epoca fruiranno già d'uno stipendio maggiore di quello ora stabilito, saranno compensati della differenza con un assegnamento personale, il quale dovrà progressivamente ridursi in ragione dell'accrescersi dello stipendio normale, e cesserà ove ne sia uguagliato o superato per gli aumenti progressivi.

Sono abolite le propine ed ogni altro diritto che ne tengono luogo per i professori.

I Direttori de' gabinetti, laboratorii e cliniche, oltre allo stipendio normale nella qualità di professori, avranno uno speciale assegno che non potrà essere minore di L. 500, nè maggiore di L. 1000.

Il Regolamento stabilirà il ruolo organico di tali assegni.

Nulla però resta innovato per i professori delle facoltà teologiche per quanto riguarda gli stipendii.

Art. 3.

In ordine alle dispense dalle tasse universitarie si applicheranno per tutto lo Stato le disposizioni della legge 13 novembre 1859.

Art. 4.

Un regolamento da approvarsi con Decreto R.° stabilirà, in conformità dell'art. 55 della legge 13 novembre 1859 e dell'art. 11 della legge 16 febbraio 1861, la durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti, e il modo degli esami in tutte le Università governative.

Art. 5.

Sino a quando non sarà provveduto con altra legge organica, chiunque voglia nell'Università di Napoli esporsi agli esami pel conseguimento de' gradi accademici senza essersi precedentemente iscritto a' corsi universitari, potrà esservi ammesso mediante il pagamento di una somma uguale a quella stabilita per le corrispondenti tasse d'iscrizioni, giusta l'art. 1 della presente legge, da ripartirsi col regolamento in proporzione de' corsi cui gli esami si riferiscono.

~~ranno compensati mediante un maggiore assegnamento personale computato sulla base di una media istituita pell'ultimo biennio, purchè, cumulando lo stipendio e l'assegnamento, non si ecceda la somma di lire 6,000.~~

~~Eguale trattamento è assicurato a quanti altri addetti per ragion d'ufficio alle Università fossero privati, in forza della presente legge, di alcuni dei diritti eventuali sopraddetti.~~

~~Nello stabilire il cumulo sovraindicato non saranno computati nello stipendio degl'insegnanti gli assegnamenti speciali, di cui possono godere come direttori di stabilimenti scientifici.~~

~~Art. 3.~~

~~Un regolamento da approvarsi con decreto reale stabilirà l'uniforme ordinamento degli studi e sistema d'esami in tutte le Università governative.~~

~~Il predetto regolamento sarà compilato, sentito il parere di tutte le facoltà, da una Commissione presieduta dal ministro di pubblica istruzione e composta di sedici membri, di cui otto di nomina regia, quattro eletti dal Senato del regno e quattro dalla Camera dei deputati, e dovrà essere sottoposto alla sanzione del Parlamento nella Sessione dell'anno 1866.~~

~~Art. 4.~~

~~Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle della presente legge e del regolamento alla medesima unito.~~

Tabella delle Tasse.

Facoltà od Insegnamenti	Tassa	Università presso le quali le Facoltà e gli Insegnamenti sono stabiliti.
Belle Lettere e Filosofia	L. 155	Torino-Bologna-Pisa-Palermo-Catania-Messina-Accad.ia di Milano e Macerata per la sola Filosofia.
Scienze fisiche Matem.che e Natur.li	" 240	Tutte ad eccezione di Siena-Macerata-Urbino.
Medicina e Chirurgia	" 280	Tutte
Giurisprudenza	" 410	Tutte
Teologia	" 346	Torino-Modena-Pisa-Palermo-Catania-Messina-Genova-Cagliari-Sassari.
Farmacia	" 152	Tutte, [a Siena nei Licei]
Flebotomia	" 15	Torino-Genova-Modena-Palermo-Cagliari-Sassari.
Agrimensura	" 51	Torino [Scuola d'Appl.ne] Modena-Macerata-Palermo-Catania-Cagliari.
Notariato	" 63	Tutte, ad eccezione di Pavia-Bologna-Parma-Pisa e Siena.

(Le tasse per gli studi di Veterinaria stabilite nelle Università di Bologna _ Modena _ Parma _ Pisa e Urbino, si conservano come per il passato —)

Approvato nella tornata del 16 Luglio 1862.

[illegible]

Torino 14 Aprile 1862

Convocatasi la Commissione si trovarono presenti i Deputati Sig.ri

Gallenga

Viora

Marchi

Bottero

Salvoni

E perciò la Commissione riconoscendosi in numero passò ad eleggere a suo Presid.e il Deput. Gallenga e a Segret.o il Deput. Salvoni. Riferivasi quindi sul mandato ricevuto dai rispettivi Uffici, mandati, che trovavansi uniformi per parte di 4 uffici, il solo Ufficio rappresentato dal Presid.te Gallenga aveva respinto la legge a grande maggioranza.

Apertasi la discussione prese la parola l'Onorevole Gallenga propugnando la reiezione della Legge.

Si fecero a sostenerla i Deputati Marchi e Bottero e Viora.

Chiusa la discussione e' ~~[illegible]~~ favorevoli su cinque, si passò alla nomina del Relatore nella persona dell'onorevole Bottero.

Salvoni Segret.o

Torino 9 giugno

Riunitasi la Commissione si trovarono presenti i Deputati Gallenga, Viora, Bottero, Ugoni; intervenne parimenti il Sig. Ministro dell'istruzione pubblica.

Dopo avere ascoltato le spiegazioni del ministro la Commissione non trovandosi in numero per deliberare la seduta fu sciolta senz'altro risultato.

Pel Seg.

G. Bottero

Torino 16 Giugno 1862

Riunitasi la Commissione con intervento di S. E. il Ministro dell'Istruzione Pubblica, si trovarono presenti i Deputati

Bottero

Ugoni

Salaceni

Viora

Piroli

Castagnola

Il Ministro prende la parola per proporre una radicale riforma alla legge, affine di cogliere quest'occasione per portare un miglioramento alla legge sull'istruzione superiore, rendendola uniforme in tutto il Regno. Prega la Commissione a studiare il suo progetto, a farlo suo, e presentarlo alla Camera come controprogetto a quello presentemente in discussione.

Si apre la discussione generale sulla convenienza e sulla competenza della Commissione ad accettare il nuovo progetto, e presentarlo alla Camera come modificazione del primo, e la Commissione all'unanimità conviene in senso favorevole accettando la proposta di Bottero d'introdurre nella relazione l'antico progetto modificato dalla Commissione, con intelligenza di ritornarvi in faccia alla Camera quando assolutamente pericolosa l'adozione del nuovo.

Viene pure accettata la proposta del Deput. Castagnola d'introdurre una disposizione transitoria per la quale sia detto che il Regolamento di cui all'art. 3° andrà in esecuzione per tre anni di esperimento.

Si manda ai voti la massima che è accettata all'unanimità

L'art. 1° è approvato all'unanimità

Sull'articolo 2° il Deput. Piroli propone che l'art. 2° sia concepito come segue, sopprimendo le alinee precedenti:

« I professori ed altri partecipanti ai diritti eventuali per
« propine d'esami o tasse d'iscrizione dei quali restano pri-
« vati per effetto della presente legge, ne saranno compen-

" fatti mediante una maggiore assegnamento personale corrispondente
" alla media di quei proventi stabilita sull'ultimo triennio, purchè
" il cumulo dello stipendio e assegnamento non ecceda le £ 6000
" Nel suddetto cumulo non si terrà conto degli assegnamenti personali
" dei direttori di gabinetti, e professori clinici — "

" La proposta Piroli è approvata all'unanimità in surrogazione dell'art.° 2.°

" I deputati Castagnola e Piroli propongono un art.° transitorio, col quale si stabilisce che la legge sarà in esecuzione 10 giorni dopo la sua promulgazione, [illegible] delle provincie in cui le sudette tasse subirebbero aumento, per le quali l'esecuzione della legge sarebbe rimandata al principio dell'anno scolastico 1862–63 — L'art.° transitorio è approvato all'unanimità —

È approvato per ultimo l'art.° 3.° su emendamento Castagnola

Salvoni Segret.°

La Commissione si raduna Mercoledì 18 alle ore 12 meridiane per udire la lettura della Relazione —

Torino 19 Giug.° 1862 —

La Commissione riunitasi per la lettura e ed approvazione della Relazione si trova costituita dai Deputati Ugoni, Viora, Bottero, Salvagnoli, Piroli, e Salvoni — Il relatore Bottero dà lettura della relazione che è approvata

Salvoni Segret.°

Numero degli Studenti nelle Università governative, inscritti nell' anno scolastico 1861-62.

N. d'ordine	Università di	Facoltà Teologica	Facoltà Giuridica	Facoltà Filosofico-letteraria	Facoltà Medica	Facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali	Totale degli studenti	Annotazioni
1.	Torino	20	633	64	390	184	1,291	I.
2.	Pavia	"	493	"	465	373	1,331	I.
3.	Genova	1	149	"	83	57	290	I.
4.	Cagliari	7	29	"	58	16	110	I.
5.	Sassari	13	15	"	17	"	45	II.
6.	Bologna	"	125	9	191	132	457	III.
7.	Parma	"	132	"	134	72	338	IV.
8.	Modena	"	245	"	141	171	557	V.
9.	Pisa	2	313	6	200	87	608	VI.
10.	Siena	"	101	"	24	"	125	VI.
11.	Napoli	"	2,278	1,149	3,483	2,549	9,459	VII.
12.	Palermo	"	190	"	119	121	430	VIII.
13.	Catania	4	163	"	162	138	467	VIII.
14.	Messina	8	62	56	43	48	217	VIII.
	Totale	55	4,928	1,284	5,510	3,948	15,725	

I. Dagli uniti Specchi A.B.C.D.E. risulta quali tasse si paghino dagli studenti in forza della Legge Casati.

II. In questa Università si pagano le tasse notate nello Specchio F.

III. Nell'Università di Bologna non vi sono corsi semestrali e non si pagano tasse d'iscrizione nè di immatricolazione; ciascuno studente è tenuto al pagamento di Lire **cento** per ogni anno di studio, esente da spesa per la collazione della Laurea.

IV. Nell'Università di Parma si pagano = cent.mi 50. per l'iscrizione sui ruoli = L. 19. per ogni esame speciale o preparatorio = L. 87. per l'esame 2.do preparatorio = L. 153. per la Laurea, talchè la spesa totale per gli esami, sino alla laurea inclusivamente, è di L. 316.

V. In questa Università si pagano le tasse segnate nello Specchio G.

VI idem idem idem H.

VII. In questa Università per non esservi ancora applicata, per riguardo alle Tasse, la legge Casati, non si pagano tasse d'iscrizione e di immatricolazione, di esami speciali e generali: le tasse che si pagano giusta gli antichi ordinamenti sono portate nello Specchio I.

VIII. In queste Università si paga una metà delle Tasse stabilite dalla legge Casati (art.° 16. della legge prodittatoriale 17. 8bre 1860.)

A.

Tasse che si pagano dagli studenti nelle Regie Università di Torino e Genova, per conseguire la Laurea in Teologia, in seguito alla Legge Casati.

Esame d'ammessione	L. "	50	"
Diritti d'immatricolazione	"	100	"
Diritti d'iscrizione	"	200	"
Deposito per gli esami speciali	"	125	"
id. id. generali	"	400	"
Diritti di Diploma	"	30	"
Totale Lire	"	905	"

B.

Tasse imposte dalla legge Casati

Esame di ammessione	Anno di corso	Immatricolazione	Numero di semestri	Diritti di iscrizione	Numero di esami	Tassa di esami	Totale
			Facoltà di Leggi				
50 ,,	1°	30 ,,	6.	70 ,,	,,	,, ,,	150 ,,
,, ,,	2°	30 ,,	12.	140 ,,	2.	50 ,,	220 ,,
,, ,,	3°	30 ,,	12.	130 ,,	5.	125 ,,	285 ,,
,, ,,	4°	30 ,,	9.	100 ,,	1.	25 ,,	155 ,,
,, ,,	5°	30 ,,	8.	90 ,,	4.	100 ,,	220 ,,
50 ,,	,,	150 ,,	47.	530 ,,	12.	300 ,,	1,030 ,,
						Esame Generale	600 ,,
						Diploma	40 ,,
							1,670 ,,

Nell'Università di Cagliari si pagano
Per l'esame di ammessione L. ,, 30. ,,
Per immatricolazione ,, 20. ,,
Per ciascuno degli esami speciali ,, 15. ,,
Per gli esami generali ,, 400. ,,
Pel diploma. ,, 30. ,,
I Diritti di iscrizione sono fissati pei corsi di 3. o 4. lezioni ebdomerarie a L. 7. per semestre; e pei corsi d'oltre 4. lezioni ebdomerarie a L. 12.

C.

Tasse imposte dalla Legge Casati

Facoltà Medico-Chirurgica

Esami di ammessione		Anno di corso	Immatricolazione		Numero di semestri	Diritti di iscrizione		Numero di esami	Tassa di esami		Totale	
50	"	1°	30	"	7.	80	"	2.	50	"	210	"
"	"	2°	30	"	6.	75	"	3.	75	"	180	"
"	"	3°	30	"	8.	95	"	3.	75	"	200	"
"	"	4°	30	"	10.	70	"	"	"	"	100	"
"	"	5°	30	"	12	140	"	4.	100	"	270	"
"	"	6°	30	"	15.	145	"	4.	100	"	275	"
50	"	"	180	"	"	605	"	"	400	"	1,235	"
						Intervento alla Maternità	"				60	"
						Esami generali	"				500	"
						Diploma	"				40	"
											1,835	"

Nell'Università di Cagliari si pagano
per l'esame d'ammessione Lire 30.
per immatricolazione " 20.
per ciascuno degli esami speciali " 15.
per gli esami generali " 350.
pel diploma " 30.
I diritti d'iscrizione sono fissati pei corsi di 3 o 4 lezioni ebdomerarie £ 7. per ciascun corso e per ciascun semestre; e pei corsi di oltre 4. lezioni ebdomerarie £ 12. per ciascun corso e per ogni semestre.

D.

Corso di Matematica nella R. Università di Torino

	Esame di ammessione	Immatricolazione	Iscrizione ai corsi	Numero semestri	N.° esami speciali	Tassa di esami	Diploma	Totali
1.° anno di corso	50 "	30 "	55 "	7.	3	75 "	" "	210 "
2.° id	" "	30 "	55 "	7.	3	75 "	" "	160 "
3.° id	" "	30 "	60 "	8.	4	100 "	" "	" "
Esami Gen.li	" "	" "	" "	"	"	(1) 500 "	40 "	730 "
						Totale L.		1100 "

Scuola d'Applicazione per gli Ingegneri in Torino

	Immatricolazione	Iscrizioni ai corsi	Numero semestri	Numero esami speciali	Tasse di esami	Diploma	Totali
1.° anno di corso	30 "	25 "	6.	"	" "	" "	55 "
				9.	225 "	" "	225 "
2.° id	30 "	25 "	6.	"	" "	" "	55 "
Esame Gen.le	" "	" "	" "	"	375 "	40 "	415 "
					Totale L.		750 "

(1) Si suppone che lo studente voglia solo addottorarsi in Matematiche. Che se desiderasse passare alla Scuola d'Applicazione pagherà soltanto Lire 125 pel 1.° e 2.° esame generale nella R. Università.

Nell'Università di Cagliari si pagano per l'esame di ammessione Lire 30. = per immatricolazione L. 20 = per esami speciali ciascuno L. 15 = per esami generali 350 = per diploma L. 30.

I diritti d'iscrizione sono fissati pei corsi di 3. o 4. lezioni ebdomerarie a £ 5. e pei corsi di oltre a 4. lezioni ebdomerarie a £ 10.

E.

Tasse che si pagano dagli studenti nella facoltà di Filosofia e Lettere giusta la Legge Casati

Aspirante al Dottorato in Lettere e in Filosofia				
Esame d'ammissione	L.	40		
Diritti d'iscrizione pel 1º anno di corso di 16. Semestri a lire 5. caduno	"	80		
idem pel 2º anno per 15. Semestri idem	"	75		
idem 3º anno per 15. id id	"	75		
idem 4º anno per 16. id id	"	80	Totale diritti iscrizione	310
Immatricolazione a L. 20. l'anno	"	80		
Esami speciali nel 1º anno su tre materie a lire 18. caduno	"	64		
id nel 2º anno su tre id id	"	64		
id 3º anno su quattro id	"	72		
id 4º id id	"	72		
Esame generale	L.	250	Totale diritti esami	522
Aspirante al solo Dottorato in Lettere				
Esame d'ammissione	L.	40		
Immatricolazioni 4. a L. 20.	"	80		
Diritti d'iscrizione pel 1º anno di corso per 10. Semestri	"	50		
id per 2º anno per 8. Semestri	"	40		
id per 3º id 8. id	"	40		
id per 4º id 12. id	"	60	Totale diritti iscrizione	190
Esami speciali 8 a L. 18. caduno	"	144		
Esame generale	"	250		
Filosofia sola				
Esame d'ammissione	"	40		
Immatricolazione	"	80		
1º anno 4. Semestri	"	20		
2º " 8 "	"	40		
3º " 8 "	"	40	L.	140
4º " 8 "	"	40		
Esami speciali 6. a L. 18. caduno	"	108		
Esame generale	"	250		

F.

Università di Sassari

Tasse Scolastiche

	Teologia		Giurisprudenza		Medicina		Farmacia	
Esami di ammissione [1]	21	"	30	"	30	"	10	"
Esami speciali	12	"	15	"	15	"	12	"
1° e 2° esame generale	35	"	100	"	80	"	"	"
3° esame generale	110	52	213	52	88	52	"	"
1° Esame genle. farmacia	"	"	"	"	"	"	25	"
2° id id	"	"	"	"	"	"	31	40

I Diritti d'iscrizione ai corsi semestrali sono eguali a quelli che si pagano nell'Università di Cagliari (Veggansi gli Specchi B. e C.)

G.

Tasse che si pagano dagli studenti dell'Università di Modena

Facoltà	Corso di studio	Anno di studio	Importo d'ogni tassa	
Giuridica	Notariato e Giurisprudenza	I Anno di avanzamento	46	06
		II Anno id	46	06
		III Anno id	46	06
		IV Anno ossia di Laurea e Notariato	241	78
Medico-Chirurgica	Medico-Chirurgico	I Anno di avanzamento	34	54
		II Anno id	34	54
		III Anno id	34	54
		IV Anno id	34	54
		V Anno ossia di Laurea	264	81
	Farmaceutico	I Anno di avanzamento	11	52
		II Anno id	34	54
		III Anno ossia di grado teorico-pratico	69	08
	Zoojatria	I Anno di avanzamento	34	54
		II Anno id	34	54
		III Anno ossia di grado teorico	69	08
Fisico Matematica	Fisica e Matematica	I Anno di avanzamento	46	06
		II Anno id	46	06
		III Anno id	46	06
		IV Anno ossia di Laurea	172	70
	Agrimensura	I Anno di avanzamento	11	52
		II Anno ossia di grado teorico	80	59

Università di Pisa

Attualmente in questa Regia Università si pagano le seguenti tasse scolastiche

19 3/4

	Tasse annua		Tasse finale		Tasse Cumulo	
	6		6		6	
Facoltà di Teologia . . . . L.	47	04	94	08	282	24
idem di Giurisprudenza	117	60	109	16	580	16
Le altre Facoltà che conferiscono la laurea	105	84	106	16	524	52
Licenza in Agronomia Veterinaria	29	40	29	40	117	60
Studj di Farmacia	40	"	"	"	80	"

Università di Siena

Attualmente in questa Regia Università si conferisce il Dottorato nelle due Facoltà di Giurisprudenza e di Medicina e Chirurgia e ogni studente paga le Tasse che appresso:

Per la Facoltà di Giurisprudenza

Nell'atto	dell'esame di Baccellierato, o d'ingresso al 1° anno di studj speciali . . . . L.	117	60
Idem	dell'esame di passaggio al 2° anno	117	60
Idem	dell'esame di Licenza, o di passaggio al 3° anno	117	60
Idem	dell'esame di passaggio al 4° anno	117	60
Idem	dell'esame finale o di Laurea	109	20
	Ogni Scolare di Giurisprudenza paga Lire	579	60

Per la Facoltà di Medicina e Chirurgia

Nell'atto	dell'esame di Baccellierato, o di passaggio dal 1° al 2° anno di studj speciali . . . . L.	105	84
Idem	dell'esame di passaggio al 3° anno . . . . . L.	105	84
Idem	dell'esame di Licenza, o di passaggio al 4° anno	105	84
Idem	dell'esame di passaggio al 5° anno	105	84
Idem	dell'esame finale, o di Laurea	106	16
	Ogni scolare in Medicina e Chirurgia paga	527	52

Università di Napoli

I.

Tasse per gli Aspiranti ai Gradi Accademici

Esami Licenze e Lauree	Belle lettere e Filosofia	Matematica	Medicina e Chirurgia	Giurisprudenza	Sacra Teologia	Farmacia	Flebotomia	Agrimensura	Notariato	Visti
Esame in Belle Lettere e Filosofia	8 50	8 50	8 50	8 50	8 50	8 50	„ „	„ „	8 50	„ „
Spedizione di Cedola	12 75	12 75	12 75	12 75	12 75	12 75	„ „	„ „	12 75	„ „
Esame in primo grado	„ „	8 50	12 75	17 „	5 10	12 75	4 25	12 75	17 „	„ „
Spedizione di Cedola	„ „	17 „	17 „	25 50	12 75	51 „	10 62	38 25	25 50	„ „
Esame in secondo grado	8 50	8 50	17 „	17 „	17 „	8 50	„ „	„ „	„ „	„ „
Spedizione di Licenza	39 10	58 65	78 20	117 30	78 20	58 65	„ „	„ „	„ „	„ „
Esame in terzo grado	8 50	8 50	17 „	17 „	17 „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „
Spedizione di Laurea	78 20	117 30	117 30	195 50	195 50	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „
Visti e rinnovazioni	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	8 50
Cambio di privilegio	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	„ „	117 30
	155 55	239 70	280 50	410 55	346 80	152 15	14 87	51 „	63 75	125 80

X

Spesa a carico dell'Erario per la R.a Università di Napoli
sotto il governo borbonico dal 1854 al 1860
e sotto il governo nazionale dal 1860 in poi.

Anni	Somma in Ducati	Somma in Lire italiane	Documento da cui si ricavarono queste notizie	Osservazioni
1854	D. 33,777. 06	L. 142,552. 25	Dalla relazione comparativa della gestione finanziaria del 1859 stata distribuita ai membri del Parlamento e stampata nel 1860	Al rimanente delle spese sopperivano la Cassa delle Lauree costituita col prodotto delle tasse universitarie e liceali, e gl'introiti del patrimonio particolare dell'Università.
1855	" 33,207. 94	" 141,129 75		
1856	" 34,120. 57	" 145,010 "		
1857	" 33,601. 18	" 142,804 25		
1858	" 33,803. 58	" 143,662 75		
1859	" 33,139. 74	" 140,840 75		
1860	" 34,766. 70	" 147,755. 50	Dalla collezione dei bilanci 1860	Come sopra
1861	" 90,964. 01	" 385,343 84	Dal bilancio del 1861 Capitoli 14 e 15.	Come sopra
1862.	"	" 473,245. 83	V. bilancio del 1862 Cap. 9, 10, 13, 14, 16, e 74	Come sopra

y

Confronti fra i prodotti delle tasse universitarie attuali con quelli proposti nel nuovo progetto

Risultamenti finanziarii che si presumono dal nuovo progetto in confronto col sistema attuale.

Attivo

Col sistema attuale

Università	N.° degli studenti	Importo delle tasse attuali, esclusi i Diritti d'iscrizione	
Bologna	457	L. 45,000	
Cagliari	110	" 15,000	
Catania	407	" 20,312.22	
Genova	290	" 49190 "	
Messina	217	" 9737 "	
Modena	557	" 40,793.96	
Napoli	9459	" 200,000 "	alla Cassa delle Lauree
Palermo	430	" 28,520.29	
Parma	338	" 31,800 "	
Pavia	1331	" 191,101 "	
Pisa	608	" 66,000 "	
Siena	129	" 19,000 "	
Torino	1291	" 190,000 "	
	15,680 "	L. 906,454.45	

Coll'attuazione del nuovo progetto

Dati del calcolo 12/4	Prodotti attivi
Calcolando in complesso 12000 studenti nelle 13 università qui contro indicate, di cui 1300 di lettere, filosofia e scienze naturali e 10700 delle altre facoltà, si avrebbero pe' diritti d'iscrizione i seguenti risultati:	
1300 a L. 100 per anno	L. 130,000
10700 " " 150 "	" 1,605,000
Calcolando poi 2000 esami di laurea, in ragione del sesto del numero totale degli studenti, e di essi 300 per filosofia, lettere e scienze naturali e 1700 per le altre facoltà, si possono presumere i seguenti prodotti:	
300 esami a L. 100	" 30,000
1700 " " " 200	" 340,000
Totale	L. 2,105,000

Passivo

Maggiori spese richieste nell'attuazione del nuovo progetto

Titolo della spesa	Somma presunta	Osservazioni
~~1.° Aumento di soldo, nella media di L. 2000 per ciascuno, a' professori ordinarii in ciascuna delle sei Università di Torino, Pavia, Bologna, Pisa, Napoli e Palermo~~	~~L. 600,000 "~~	Non si calcolano nelle maggiori spese l'indennità da assegnarsi ai membri delle Commissioni per gli esami di laurea, [illegible] che a tal uopo basteranno le L. 300,000 già impostate in bilancio per le propine d'esami.
1.° Maggiori assegni in compenso dei Diritti d'iscrizione e di esame ai Professori delle Università di Torino, Pavia, Palermo, di Genova, Cagliari, Messina, Catania, Parma e Modena	" 500,000 "	Non si calcolano maggiori assegni per l'Università di Bologna perchè ivi i Dottori Collegiati hanno già un assegno fisso come partecipanti a propine; non per l'Università di Pisa perchè ivi non vi hanno diritti nè di propine nè di iscrizioni; non infine per l'Università di Napoli perchè il fondo prima destinato alle propine era a carico della Cassa delle Lauree e quindi è già compreso nella somma segnata al N.° 2.°
2.° Spese attualmente sopportate dalla Cassa delle Lauree in Napoli, la quale rimarrebbe soppressa	" 200,000 "	
Totale	L. 700,000 "	

14 6 [illegible]

Sottraendo questa maggiore passività dal prodotto attivo di L. 2,105,000, si ha un residuo attivo di L. 1,405,000 il quale, posto a confronto coi prodotti attivi attuali, presenta un vantaggio per la Finanza di L. 498,545.55.

Relazione sul progetto di legge per riduzione di tasse universitarie

Art° 3°

La società avrà ... reggono ... Regno

Signori! —

La legge del 13 9bre 1859 sopra la pubblica istruzione assoggettando a tasse esagerate gli alunni delle università di ~~Pavia~~ Torino, Pavia, Genova e Sardegna, della scuola d'applicazione di questa capitale, e dell'accademia scientifico-letteraria di Milano fin dai suoi primordj diè luogo a lagnanze che in progresso di tempo si resero sempre più vive e generali. Nel concetto dei più quelle tasse non peccavano soltanto per la soverchia loro gravezza, che preclude ai giovani di scarsa fortuna la via degli studj superiori, ma anche per le forme nuove e generalmente disapprovate, come sono quelle delle iscrizioni ai corsi. Questa esorbitanza fu resa, per confronto, più manifesta ed eccessiva dopo le annessioni di altre provincie

... nge fondato ... nge più ... tasse a cui ... tà di Lombar- ... la legge 13. ... tuiscono ... ngue per le ... ero: ma ... stabilite in ... da sproporzioni ... nza entro cui ... i non interven- ... Governo del ... durre ordini ... necessaria- ... rie tasse da ... tal misura ... interessi della Finanza. ... ordinamento ... sidero sarà ... ente d'un ... quella ... nza che se ... Pavia, ... resta- ... lano.

italiane dove le tasse universitarie si contengono in limiti di gran lunga più ristretti, come apparisce dalle seguenti tabelle;

(seguono gli specchi
delle tasse universitarie).

Da questa notevole differenza di tasse sono derivate inevitabilmente le più spiacevoli conseguenze pratiche. Spinti da una evidente ragione economica, gli studenti di Pavia e di altre università governate dalla legge Casati disertano da queste per recarsi ad ottenere la laurea nelle Università dell'Emilia, dove le tasse sono di tanto più miti. Questa migrazione che non è dovuta al desiderio di andare in cerca di metodi, di scuole e di insegnanti o migliori o almeno più conformi alle inclinazioni dei giovani, ma specialmente al bisogno di risparmi, e alla speranza di maggiore indulgenza negli esaminatori, torna evidentemente a danno dei buoni studi, tanto più quando i metodi fra università ed università sono ancora sensibilmente diversi.

In ultima analisi una siffatta condizione di cose si risolve in un serio disordine scolastico, che può pur troppo trascinare anche a disordini disciplinari. Era urgente debito di giustizia, e quistione di urgenza nel buon andamento degli studj di far cessare al più presto, o temperare almeno, queste disuguaglianze fra le diverse università del medesimo regno; e si fu in tale intendimento che l'onorevole Mancini, già ministro per la ~~pubblica~~ istruzione pubblica presentava il progetto di legge che ora cade in discussione.

Ma questo progetto, ch'era un provvedimento provvisorio nel concetto stesso del ministro proponente il quale nella sua relazione esprimeva il desiderio di un rimedio generale ed uniforme, limitavasi a diminuire di un terzo per le università dov'è in vigore la legge Casati, le sole tasse degli esami universitarj che vanno a beneficio dell'erario nazionale, e per ciò riusciva monco ed imperfetto.

La riforma così limitata non rispondeva al bisogno poichè le tasse più onerose, più vivamente disapprovate dalla opinione publica sono quelle che volgono a prò degl'insegnanti, e che danno origine a differenze odiose, e a tristi gare.

La maggioranza della vostra commissione reputò quindi giusto e necessario di estendere anche a queste tasse quella diminuzione che verrebbe adottata per le altre. Ad abbracciare questo partito fummo anche indotti dalla considerazione, che la diminuzione del terzo che l'onorevole Mancini proponeva sulle tasse erariali degli esami universitarj non potrebbe con eguale convenienza applicarsi a tutti gli esami. E infatti negli esami speciali la tassa regolata dalla legge - fissati in base alle tasse precedenti degli esami di corso delle diverse facoltà, non è suscettiva di diminuzione, essendo già così limitata per se stessa da bastare appena a compensare il dispendio

6 Barbisio

che tali esami, quotati in generale a lire 25 per ciascuno, cagionano allo stato.

La stessa osservazione cade in acconcio per le tasse di alcuni esami generali che si danno in alcune facoltà universitarie della Lombardia, e delle antiche provincie, le quali pure son così limitate, che a fronte delle proprie dovute agli esaminatori e ad altri partecipanti, la diminuzione del terzo è impossibile.

Lo scopo propostosi dal primitivo progetto ministeriale di recare alla gioventù studiosa un sollievo uguale al terzo dei presenti gravami sarebbe pertanto una illusione qualora non si fossero comprese nella riduzione anche le tasse delle iscrizioni ai corsi.

Per ciò la maggioranza della vostra Commissione era venuta nella sentenza di modificare il progetto ministeriale nei termini seguenti;

~~Ho pertanto l'onore di proporre alla Camera il progetto di legge modificato nei termini seguenti.~~

Progetto modificato.

Art. 1°

Dal giorno della promulgazione della presente legge e sino a che le tasse universitarie non siano regolate in modo definitivo ed uniforme in tutto il Regno, i diritti degli esami generali sono diminuiti di un terzo nelle Università e negli istituti universitari di dove sono applicate le tasse stabilite dalla legge 13 novembre 1859 n° 3725 sotto le seguenti eccezioni e modificazioni; (iscrizione)

1° Sono eccettuati da ogni riduzione i diritti del secondo esame generale di teologia nell'università di Sassari; quelli del 3° esame generale di medicina, e quelli del 1° e [illegible] esame di

farmacia da qualunque università retta dalla detta legge, siccome tali che non sono soggetti di riduzione.

2° Sono poi diminuite del solo quinto le tasse del terzo esame generale di teologia nell'università di Sassari, e quelle del secondo esame generale delle scienze fisiche, filosofia e lettere nelle università di Genova, Pavia, e Torino.

Art. 2°

Sottostaranno pure nel frattempo di cui sopra alla riduzione del terzo a favore dei contribuenti le tasse di iscrizione previste dall'articolo 121 della legge 13 9bre 1859.

8

Legge

Nel concetto d'un semplice provvedimento provvisorio, il progetto modificato in tal guisa sarebbe quello per avventura che meglio avrebbe raggiunto lo scopo.

Ma la vostra commissione nelle tornate susseguite, ch'ebbero luogo con intervento del ministro per la pubblica istruzione, non potea tralasciare di esaminare se non fosse opportuno di ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ cogliere questa occasione per proporre quella più generale modificazione ~~[illegible]~~ che è richiesta dalla condizione generale del paese, dalle imperfezioni e dagli eccessi delle tasse-Capati; vale a dire l'uniformità delle tasse scolastiche in tutte le università del regno.

Dopo mature e lunghe discussioni, dopo concerti presi col ministro, e col suo consenso, ~~la~~ la maggioranza della Commissione pienamente

convinta di adempiere il suo dovere, e di servire ai supremi interessi politici e morali del paese, venne nella sentenza di modificare appunto in tal senso il progetto primitivo.

Coll'articolo primo dello schema che proponiamo alla vostra approvazione, le tasse scolastiche vengono ridotte a due sole categorie, cioè tassa annuale d'iscrizione, e diritto dell'esame di laurea. # Con tale sistema mentre si raggiunge l'intento di introdurre la desiderata uniformità nelle tasse scolastiche, e di mitigare le eccessive, si ottiene pur anche il vantaggio di una maggiore semplicità ed economia nell'amministrazione universitaria, togliendo la causa di quella complicazione amministrativa che la riscossione delle tasse d'iscrizione per conto dei professori rende inevitabile. Altro pregio di questo sistema è quello di far cessare le tasse delle iscrizioni ai corsi a benefizio degl'insegnanti, e le propine degli esami.

L'articolo dichiara inoltre che il prodotto sarà interamente versato nelle casse dello stato.

10 Queste tasse ~~Le tasse d'iscrizione~~ furono per la prima volta introdotte in Italia colla legge del 13 9bre, e non esistono nelle altre università dove questa legge non ha vigore. Esse sono condannate del pari tanto dal pubblico quanto dal corpo insegnante stesso perchè creano differenze tra i profitti dei diversi insegnanti, le quali non hanno alcuna giustificazione nel merito vero, e ~~creano~~ danno occasione a gare sconvenienti fra i professori. Egli è vero bensì che queste tasse esistono in Germania, ma vi sono stabilite da lungo tempo, sono intrinsecate con un sistema scolastico particolare ~~generale che ha molti altri pregi~~; non offendono più lo spirito pubblico, e sono rese possibili per effetto di quella curiosità scientifica che in Germania popola i corsi tutti per modo che tutti i professori ne vantaggiano del pari. Ma pur troppo così non è in Italia, per cui l'introduzione delle iscrizioni a corsi degl'insegnanti, così nelle antiche provincie è screditata, e non si potrebbe di certo estendere al resto d'Italia.

La cifra ~~qui~~ delle tasse che in detto articolo si propongono è tale che queste nelle università rette dalla legge Casati sono ridotte quasi di metà; in Sicilia e in Toscana rimangono quali sono, e soffrono un ~~lieve~~ lieve ~~aumento~~ aumento nell'Emilia, e alquanto più notevole ~~a Napoli nella~~ a Napoli, dove ~~queste altre sono assai tenui~~ presentemente sono tenuissime.

La Commissione avrebbe vivamente desiderato di stabilire l'uniformità ~~delle tasse~~ sulla base delle ~~più~~ tasse più tenui, ma la maggioranza ~~ne~~ fu impedita dalla considerazione ~~delle~~ dei crescenti bisogni della pubblica finanza. Ingenti sono i sacrifizi che pel decoro e il dovuto incremento della stessa università di Napoli l'erario pubblico ha ~~[illegible]~~ incontrati; il governo infatti vi spende in oggi una somma quadrupla di quella che vi spendeva il governo borbonico, come risulta dal qui unito prospetto.

(Segue prospetto X)

In questo modo si è ~~provveduto~~ ottenuto che illustri insegnanti chiamati da

12

tutte le parti della penisola ~~ornassero ed~~ collezioni, laboratorj e gabinetti ampiamente provveduti, ornassero ed arricchissero ~~ampiamente~~ quella celebre università; nè pare ingiusto che a tale ampliazione degl'insegnamenti corrisponda un qualche aumento nelle tasse scolastiche, salvo il caso che piaccia alla Camera di ridurre anche quelle delle altre università nei limiti delle tasse napolitane.

Le carriere a cui ~~spesso~~ guidano le facoltà di lettere e filosofia, scienze fisiche e naturali e che ~~[illegible]~~ servano a formare quei professori di liceo di cui lo stato ha tanto bisogno, sono generalmente così poco lucrose, che ci sentiamo pienamente giustificata la tenuità relativa delle tasse che proponiamo per ~~quelli~~ tali studi ben meritevoli di sì leggiero favore.

Il progetto della commissione tocca però due gravi interessi, quello ~~della~~ dei liberi insegnanti, e quello dei

~~226.A~~

~~218.A~~

21?-A

~~Istituzione di scuole normali~~

25

~~Interessi e Borghi~~

~~Commissione~~

Riduzione di tasse scolastiche nelle Università e negli Istituti Universitarii.

Gallenga - Ugoni - Salvoni

Berardi Carlo - Viora - Mauche

Castagnola Siroli - Bottero

presentata alla

Seduta 20 Giugno

professori a cui la legge Casati aveva procurati alcuni vantaggi.

Quanto al libero insegnamento noi portiamo fiducia d'aver provveduto con equità. Il libero insegnante, cioè colui che ha la dottrina necessaria per fare una vera concorrenza all'insegnamento officiale, e che perciò insegna una delle materie de' corsi ordinarj, ha diritto che il suo insegnamento abbia un valor legale, come è giusto che il giovane che intende seguire un insegnamento privato piuttosto che un certo insegnamento officiale non paghi lo Stato per un insegnamento che non riceve da esso.

Da ciò la disposizione che sulla dichiarazione di un giovane di voler seguire il corso d'un privato insegnante legalmente autorizzato, invece dell'insegnamento officiale corrispondente,

e nel certificato che il privato insegnante rilascia all'alunno alla fine del corso, si conceda il rimborso d'una quota della tassa d'iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che furono seguiti.

Richiamando come si deve i liberi insegnanti a seguire la legge, a dare in pubblico e ne' locali dell'università i loro insegnamenti, vigilando com'è dovere sui corsi liberi come sui corsi ufficiali, non v'è a temere nè abuso nè frode.

Molto meno ancora (e forse per lungo tempo) è da paventare che i veri liberi insegnanti siano di tal valore, e crescano in tal numero, da scemare sensibilmente al pubblico erario il provento delle tasse scolastiche con una concorrenza vittoriosa. E quel giorno in cui l'Italia potesse vantar tanti e così illustri ingegni sarebbe da annoverare tra i giorni neri.

La disposizione in favore dei liberi

insegnanti che concorrono efficacemente al progresso degli studi è reclamato specialmente dalla molta parte ch'essi hanno avuto nelle provincie meridionali, e dal successo universalmente riconosciuto delle istituzioni universitarie della Germania dove il libero insegnamento fiorisce.

In ordine poi ai professori officiali ai quali coll'articolo 1° vengono soppressi i proventi delle tasse d'iscrizione e le propine degli esami, era necessario e giustizia provvedere con equo compenso. Tale è lo scopo dell'articolo secondo. Si è messo un limite al compenso perchè i vantaggi che questi professori hanno goduto da due o tre anni in virtù della legge Casati non sono fondati sopra diritti assoluti, e perchè non si potevano perpetuare condizioni che non si approvano, che non hanno per se la ragione e la giustizia, e che già vennero condannate.

15 Prima di lasciare questo argomento ci corre il debito di dire che il ministro avrebbe voluto cogliere questa occasione in cui molti ~~professori~~ insegnanti verrebbero privati di evidenti vantaggi, per proporre un aumento di stipendio ai professori delle primarie università italiane, cioè Napoli, Torino, Pavia, Pisa, Bologna e Palermo. Nel suo concetto questo aumento di stipendi era richiesto dalle condizioni generali, dalla concorrenza che alle carriere scolastiche viene fatta dalle più lucrose carriere commerciali, industriali ed altre: giustificavasi inoltre la differenza di stipendio tra le università primarie e le altre colla considerazione della utilità di eccitare l'emulazione de' giovani professori, di animarli e spingerli a salire.

Ma la Commissione benché riconoscesse la forza di queste ragioni, tuttavia mirando alle condizioni finanziarie dello stato

non reputò conveniente di accogliere la proposta, e sentì il dovere di aspettare tempi migliori limitandosi per ora a provvedere con rigorosa equità ai danni che l'approvazione del progetto potrebbe cagionare ad alcuni insegnanti.

Ma le stesse considerazioni finanziarie potrebbero per avventura da taluni invocarsi contro le nostre stesse proposte di riduzione delle tasse scolastiche. A questa difficoltà è per altro facile rispondere colla efficacia delle cifre.

~~Qualora la Camera approvasse le cifre da noi proposte~~

Mentre il progetto alleggerisce le tasse scolastiche per le università governate dalla legge Casati, il piccolo aumento che ha luogo nelle tasse della università di Napoli dove il numero degli studenti è così cospicuo, produce un sensibile compenso per la finanza pubblica come è reso manifesto dal seguente prospetto.

(segue prospetto Y)

Il progetto pertanto che la maggioranza della Commissione, d'accordo col ministero, ha l'onore di proporre alla vostra approvazione stabilisce quella uniformità di tasse che è un debito di giustizia, una necessità pel buon andamento degli studj; diminuisce notevolmente le gravezze a cui soggiace la gioventù studiosa nelle province sottoposte alla legge Casati; compensa equamente i professori di alcune università di vantaggi acquistati, compara i diritti dei veri liberi insegnanti, e mercè un lieve aumento nelle tasse scolastiche di Napoli dove il governo non rifugge da sacrifizi per migliorare e ampliare l'università non solo non porta diminuzione nella rendita pubblica, ma getta anzi un introito maggiore.

Per queste considerazioni la Commissione si lusinga che il suo lavoro

possa tornarvi gradito, e meritare la vostra approvazione.

Ma, come fu detto ripetute volte, e come l'opinione pubblica conferma, la legge del 13 9bre ha ben altri inconvenienti indipendenti da quelli delle tasse. Nè i regolamenti che vennero fatti per applicarla valsero ad attenuarli, chè anzi bene spesso li aggravarono.

Ed anzitutto occorre riflettere che rese le tasse uniformi, e quindi stabilito che uno studente possa passare da una ad altra università del regno, ne discende con rigorosa necessità che anche l'ordinamento degli studi, e in modo speciale il sistema degli esami debbono essere anch'essi, nelle parti essenziali, uniformi. E senza spingere questa uniformità a un eccesso dannoso, è però manifesto che scaturisce dalla uniformità

20 delle tasse la necessità di fare un regolamento uniforme, e applicarlo a tutte le università del regno per correggere le imperfezioni delle leggi esistenti. Per ottenere un tale regolamento, e perch'esso possa avere una pronta applicazione unitamente alla unificazione delle tasse, pare alla vostra commissione che il modo più armonico sia quello da essa proposto, il quale nulla toglie alla suprema autorità del parlamento, ed offre le volute garanzie.

Bellini

Art.° 34.

La società avrà tuttavolta facoltà di accettare l'acquirente per debitore personale in luogo e vece del mutuatario conservando tutti i suoi diritti sull'immobile ipotecato senza che le possa venire opposta la novazione.

Relazione sul progetto di legge per riduzione di tasse universitarie

---

Signori

Nella disformità degli ordinamenti che reggono tuttora gli studi superiori nelle varie provincie del Regno v'ha una anomalia che più d'ogni altra porge fondato argomento a censure ed a richiami, e perciò esige più prontamente un riparo. – È la gravezza delle tasse a cui sono assoggettati gli studenti delle Università di Lombardia e dell'antico Stato Sardo per effetto della Legge 13. Novembre 1859.

Considerate già di per sè, tali tasse costituiscono un onere spesso incomportabile, assai duro sempre per le fortune mediocri che sono in maggior numero: ma quando poi sono poste a confronto con quelle stabilite in tutte le altre Università Italiane, ne risulta una troppo grande sproporzione la quale eccede perfino quei limiti di convenienza entro cui sarebbe consentito di aspettare più oltre finchè non intervenga un provvedimento generale definitivo.

A far cessare queste ed altre differenze, il Governo del Re sta avvisando ai modi più acconci di introdurre ordini uniformi nelle Università. Tale disegno tratterà necessariamente anche del sistema più opportuno delle varie tasse da stabilirsi, avvisando che queste siano ~~elevate~~ contenute in tal misura per la quale siano possibilmente conciliati gl'interessi della scienza e della coltura nazionale con quelli della Finanza.

Ma se il desiderio di promuovere presto il riordinamento dell'istruzione superiore è vivissimo, e pari al desiderio sarà la sollecitudine del Governo; non è però meno urgente un provvedimento che di presente temperi gli effetti di quella soverchia gravezza e di quella odiosa ineguaglianza che ricadono sugli alunni delle Università di Torino, Pavia, Genova e Cagliari, della scuola d'applicazione di questa capitale e dell'Accademia Scientifico-letteraria di Milano.

A questo scopo mira il qui unito schema di legge, pel quale provvisoriamente le tasse degli esami speciali e generali nei predetti Istituti universitarii sarebbero ridotte d'un terzo.

Anche con tale riduzione esse rimarrebbero ancor sempre superiori a quelle delle altre Università. Tuttavia l'alleviamento, che ne avrebbero di questo stesso anno le famiglie degli alunni ora ascritti ai corsi, sarebbe già abbastanza sensibile per essere accolto come un beneficio, e come un avvicinamento a quella assoluta equità che si vorrà poi ottenere in un sistema generale e definitivo.

Che se altri temesse uno scapito troppo sensibile alla finanza, quando questa ha necessità per ristorarsi di trar partito d'ogni attuale provento; vuolsi avvertire che in realtà la perdita dell'Erario per quella riduzione sarà relativamente tenue. — E per altra parte questa stessa riduzione nella realtà sarà in molta parte soltanto apparente, dacchè non avverrà più, come ora accade, che non pochi giovani, tratti soltanto dalla minore spesa a cui vanno incontro, disertino le Università a cui più facilmente li chiamerebbero le consuetudini, la vicinanza delle famiglie, la serietà stessa degl'insegnamenti, per recarsi altrove a subire i loro esami, se non anche a compiervi gli studi.

Il qual fatto che è attestato dalle statistiche delle Università a cui è applicata integralmente la legge Casati, deve giovare a raccomandare il proposto progetto nello stesso interesse dei buoni studii, dacchè non può non iscapitarne la disciplina di quelle medesime Università, quando i loro alunni, per le facoltà concedute dalla legge, hanno incitamento a cercare per risparmio di spesa altri esaminatori non sempre egualmente severi.

Nella riduzione proposta non sarebbero comprese altre Università, perocchè non sussiste per esse quella ragione di disuguaglianza troppo grave a cui trattasi di riparare in quelle dell'alta Italia.

Il criterio poi, da cui si prese norma per suggerire la riduzione or proposta sulle basi sopraccennate, fu quello di dedurre approssimativamente dal totale della spesa a cui soggiace ogni studente nell'intero corso quanto esso è obbligato

a versare per diritti d'iscrizione i quali fruttano ad esclusivo beneficio degl'insegnanti. Or mentre si ebbe a riconoscere che nelle principali Facoltà i diritti d'iscrizione rappresentano all'incirca la terza parte della spesa, si dovette por mente ad evitare le troppe e minuziose complicazioni a cui avrebbe dato luogo siffatta deduzione, volendola ripartire sopra ciascuna parziale tassa. E per altra parte le tasse, che sono relativamente più gravi, e che quindi riescono più difficilmente comportabili alle famiglie, sono quelle degli esami speciali e generali. Ond'è che mentre parve più razionale che sopr'esse abbia a cadere la riduzione, si cercò eziandio di rendere col sistema proposto più facile l'esecuzione della legge.

La Camera vorrà avvertire che per un progetto quale è questo, meramente temporaneo, e con carattere al tutto speciale, non può essere occasione di entrare a discutere i principii sopra cui vuolsi regolare un sistema di tasse scolastiche.

I fatti sopra cui è particolarmente chiamata la sua attenzione, son questi: che nelle Università a cui è integralmente applicata la legge Casati v'ha una sproporzione di pesi che degenera in ingiustizia, e porge occasione a parecchi giovani di allontanarsi dalle proprie Università, per cercarne altre dove la spesa sia minore, senza badar sempre se le discipline siano egualmente buone; che la equità e l'interesse de' buoni studi richieggono un immediato riparo a quegli inconvenienti; che non potendosi di subito adottare un rimedio duraturo e definitivo, è buon consiglio il promoverne almeno uno provvisorio; che infine da questa stessa assemblea vennero già fatti eccitamenti al Governo perchè volesse provvedere al domandato alleviamento.

Mi giovi pertanto confidare, che per tali considerazioni questo schema di legge tornerà accetto, ~~[illegible]~~ ed otterrà il favore del suo suffragio.

Il Ministro per la Istruzione Pubblica
Mancini

N° 217.

Progetto di legge presentato alla Camera dal Ministro dell'Istruzione pubblica (Mancini)

Riduzione di tasse scolastiche nelle Università e negli Istituti Universitarii

Tornata del Maggio 1862.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Progetto di Legge

Articolo unico

Dal giorno della promulgazione della presente Legge, e fino a che le tasse universitarie non siano regolate in modo definitivo ed uniforme in tutto il Regno, i diritti degli esami speciali e generali saranno ridotti di un terzo nelle Università e negli Istituti universitarii dove sono applicate integralmente le tasse stabilite dalla Legge 13. novembre 1859 N.o 3725.

V.o Mancini

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,

Abbiamo ordinato quanto segue:

Il predetto Nostro Ministro per la pubblica Istruzione è autorizzato a presentare alla Camera dei Deputati il qui unito progetto di Legge per riduzione di tasse scolastiche nelle Università e negli Istituti universitarii dov'è applicata integralmente la legge 13. novembre 1859, ed è incaricato di sostenerne la discussione.

Dato a Torino, addì 27 Marzo 1862.

Vittorio Emanuele

Mancini